



Bruxelles, 26.7.2013
COM(2013) 554 final

2013/0268 (COD) C7-0239/13

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

Il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito: "regolamento Bruxelles I") stabilisce norme che determinano la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri e norme dirette a evitare che siano proposti procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di più Stati membri. Prevede inoltre disposizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dei giudici nazionali in altri Stati membri. Tra le altre materie, riguarda i procedimenti giudiziari nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti. Il 12 dicembre 2012 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹ (di seguito: "regolamento Bruxelles I (rifusione)"), che rifonda il regolamento (CE) n. 44/2001 e che entrerà in applicazione il 10 gennaio 2015.

Nel dicembre 2012 è stato raggiunto un accordo sul cosiddetto "pacchetto brevetti", un'iniziativa legislativa che comprende due regolamenti² (i "regolamenti sul brevetto unificato") e un accordo internazionale (l'"accordo sul tribunale unificato dei brevetti" o "accordo TUB"), gettando le basi per la creazione di una tutela unitaria dei brevetti nell'Unione europea.

I regolamenti sul brevetto unificato sono stati adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri (tutti tranne l'Italia e la Spagna). L'accordo TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 dalla maggioranza degli Stati membri. Quando i regolamenti si applicheranno, sarà possibile ottenere un brevetto europeo con effetto unitario (un titolo legale che garantirà una tutela uniforme per un'invenzione in 25 Stati membri) con un sistema di sportello unico che permetterà di risparmiare sui costi e di ridurre gli oneri amministrativi.

L'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo TUB prevede che l'accordo non possa entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento Bruxelles I (rifusione) relative alle relazioni tra i due strumenti. Tali modifiche hanno un duplice scopo: in primo luogo, garantire la conformità tra l'accordo TUB e il regolamento Bruxelles I (rifusione), in secondo luogo affrontare il problema specifico delle norme di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il 15 ottobre 2012 i tre Stati membri che sono parti contraenti del trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux hanno firmato un protocollo che modifica tale trattato. La Corte di giustizia del Benelux è un'autorità giurisdizionale comune al Belgio, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi, il cui compito è garantire l'applicazione uniforme di regole comuni agli Stati membri del Benelux in diversi settori, tra cui la proprietà intellettuale (in particolare alcuni tipi di diritti relativi a marchi, modelli e disegni). Finora il compito della Corte del Benelux consisteva principalmente nel pronunciarsi

¹ GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1); regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89).

in via pregiudiziale sull'interpretazione di tali regole; il protocollo del 2012 apre la possibilità di estendere le sue competenze per includere competenze giurisdizionali in alcune materie specifiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles I. Tale possibilità potrebbe essere attuata tramite una revisione dei singoli accordi tra gli Stati membri del Benelux su alcune materie specifiche, che trasferirebbe effettivamente la competenza dai tribunali nazionali alla Corte di giustizia del Benelux. Di conseguenza, analogamente all'accordo TUB, il protocollo al trattato del Benelux richiede una modifica del regolamento Bruxelles I (rifusione), destinata in primo luogo a garantire la conformità tra quest'ultimo e il trattato riveduto, in secondo luogo a ovviare alla mancanza di regole comuni in materia di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati non appartenenti all'Unione europea.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta mira prima di tutto a permettere l'entrata in vigore dell'accordo TUB. L'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo TUB subordina infatti l'entrata in vigore dell'accordo alla modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012. Inoltre, la proposta intende garantire la conformità di tale accordo, nonché del protocollo al trattato del Benelux del 1965, con il regolamento Bruxelles I.

Il tribunale unificato dei brevetti sarà un'autorità giurisdizionale comune ad alcuni Stati membri e sarà soggetto agli stessi obblighi che incombono a ciascuna autorità giurisdizionale nazionale in virtù del diritto dell'Unione. Avrà competenza esclusiva, sostituendo così i tribunali nazionali, per le materie disciplinate dall'accordo TUB. L'accordo TUB disciplina la distribuzione interna delle competenze tra le diverse divisioni del tribunale unificato dei brevetti e l'esecuzione delle decisioni emesse da tale tribunale negli Stati membri contraenti. La Corte di giustizia del Benelux è anch'essa un'autorità giurisdizionale comune ad alcuni Stati membri, che eserciterà la competenza giurisdizionale in materie che saranno definite dagli Stati membri contraenti interessati.

Per garantire un'applicazione combinata e coerente dell'accordo TUB, del protocollo al trattato del Benelux e del regolamento Bruxelles I (rifusione), occorre precisare i seguenti punti nel regolamento:

1. specificare, nel testo del regolamento, che il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux sono autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento Bruxelles I;
2. chiarire il funzionamento delle norme in materia di competenza per il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux nel caso in cui il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro; stabilire norme uniformi in materia di competenza internazionale nei confronti di convenuti di paesi terzi nei procedimenti contro tali convenuti proposti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux, nei casi in cui il regolamento Bruxelles I non stabilisce di per sé tali norme ma fa riferimento alla legislazione nazionale;
3. definire l'applicazione delle norme in materia di litispendenza e connessione in relazione al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, da una parte, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che non sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali, dall'altra; definire inoltre l'applicazione di dette norme durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo TUB; e

4. precisare il funzionamento delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione nelle relazioni tra Stati membri che sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali e Stati membri che non lo sono.

Una spiegazione dettagliata delle questioni da affrontare figura al successivo punto 3 ("Elementi giuridici della proposta").

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Prima di essere adottato, il pacchetto brevetti è stato oggetto di un'ampia consultazione, dalla quale è emerso un ampio sostegno non solo alla creazione di un brevetto unificato, ma anche all'istituzione di un regime di competenza unificato. La presente proposta permette l'entrata in vigore dell'accordo TUB, quale prevista all'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo stesso. Poiché il protocollo che modifica il trattato del 1965 sulla Corte di giustizia del Benelux pone problemi identici a quelli posti dall'accordo TUB, entrambe le modifiche devono essere eseguite allo stesso tempo. La questione della competenza nei confronti di convenuti di paesi terzi è stata esaminata in modo approfondito nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I")³. Tale esame riguardava l'armonizzazione delle competenze nei confronti dei convenuti di paesi terzi in generale, e le sue conclusioni sono a maggior ragione pertinenti per l'armonizzazione limitata prevista dalla presente proposta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Le modifiche proposte al regolamento Bruxelles I (rifusione) sono le seguenti:

- disposizioni sulla relazione tra l'accordo TUB e il protocollo al trattato del Benelux del 1965, da un lato, e il regolamento Bruxelles I, dall'altro;
- disposizioni che completano le norme uniformi sulla competenza in relazione ai convenuti di paesi terzi nelle controversie in materia civile e commerciale dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux nelle materie disciplinate dall'accordo TUB o dal protocollo al trattato del Benelux del 1965.

Tali modifiche sono riunite in quattro nuove disposizioni, gli articoli da 71 *bis* a 71 *quinquies* del regolamento Bruxelles I.

3.1. L'inclusione esplicita del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux nella nozione di "autorità giurisdizionali" ai sensi del regolamento Bruxelles I (rifusione)

A causa della suddivisione interna delle competenze all'interno del tribunale unificato dei brevetti, un soggetto potrebbe essere convenuto dinanzi a una divisione non situata nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata in virtù delle disposizioni del regolamento Bruxelles I. Ad esempio, un cittadino olandese che prevede di essere convenuto nello Stato membro in cui è domiciliato, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione), può essere invece convenuto dinanzi alla divisione centrale, regionale o locale competente, situata in Francia, in Germania o nel Regno Unito (o in qualsiasi altro Stato membro, a seconda del luogo in cui saranno istituite le divisioni regionali o locali). Questo può verificarsi anche quando il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale in

³ SEC(2010) 1547 definitivo del 14.12.2010.

uno Stato membro che non è parte contraente dell'accordo TUB (ad esempio, un titolare di licenza domiciliato in Spagna deve ottemperare a un obbligo sulla base di un contratto di licenza nei Paesi Bassi; il procedimento è proposto dinanzi alla divisione centrale della Germania invece che a quella dei Paesi Bassi in quanto luogo di adempimento dell'obbligazione). Analogamente, a causa del trasferimento delle competenze alla Corte di giustizia del Benelux, un soggetto, anche proveniente da uno Stato membro non contraente, potrebbe essere convenuto dinanzi a un tribunale che non è situato nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata in virtù delle disposizioni del regolamento Bruxelles I. L'articolo 71 del regolamento Bruxelles I autorizza le convenzioni già esistenti in materie particolari, ma non consente di stipularne di nuove. Di conseguenza, è necessario chiarire che sia il tribunale unificato dei brevetti, sia la Corte di giustizia del Benelux devono essere considerate autorità giurisdizionali di uno Stato membro ai sensi del regolamento Bruxelles I, affinché il regolamento si applichi pienamente a questi due tribunali.

Il regolamento Bruxelles I (rifusione) non contiene una definizione del termine "autorità giurisdizionale": si limita a stabilire, all'articolo 3, che la nozione di "autorità giurisdizionale", ai fini dell'applicazione del regolamento stesso, comprende alcune specifiche autorità. Il considerando 11 chiarisce però che il termine dev'essere inteso come comprendente le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, e si riferisce esplicitamente alla Corte di giustizia del Benelux quando è competente per questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento Bruxelles I. Lo stesso considerando precisa che le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali comuni dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al regolamento Bruxelles I. Tuttavia, un considerando non è di natura vincolante e non può assicurare con un grado sufficiente di certezza del diritto la conformità degli accordi internazionali pertinenti con il regolamento Bruxelles I (rifusione), in particolare con l'articolo 71. Occorre quindi una modifica legislativa specifica. Tale modifica segue l'approccio adottato, all'articolo 3 del regolamento, per il notaio ungherese e l'autorità per l'esecuzione forzata svedese: include espressamente il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux nella nozione di "autorità giurisdizionale" ai sensi del regolamento. A fini di leggibilità, tutte le modifiche necessarie relative all'accordo TUB e all'accordo sulla Corte di giustizia del Benelux sono riunite in quattro nuove disposizioni (i nuovi articoli da 71 *bis* a 71 *quinquies*).

Precisando che sia il tribunale unificato dei brevetti, sia la Corte di giustizia del Benelux devono essere considerati "autorità giurisdizionali" ai sensi del regolamento Bruxelles I (rifusione), si garantirà che la competenza internazionale di tali tribunali sia stabilita da detto regolamento; in particolare, si garantirà che i soggetti che dovrebbero essere convenuti in un determinato Stato membro sulla base delle disposizioni del regolamento Bruxelles I possano essere convenuti o dinanzi a una divisione del tribunale unificato dei brevetti, o dinanzi alla Corte di giustizia del Benelux situata in uno Stato membro diverso da quello delle autorità giurisdizionali nazionali designate sulla base del regolamento Bruxelles I. Ai fini della certezza e della prevedibilità del diritto per i convenuti, questo cambiamento di competenza territoriale dev'essere stabilito chiaramente nel testo del regolamento Bruxelles I.

3.2. L'applicazione delle norme in materia di competenza in relazione al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, da una parte, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che non sono parti contraenti dell'accordo TUB o del protocollo al trattato del Benelux del 1965, dall'altra

Per rendere completamente trasparente l'applicazione combinata e coerente dei rispettivi accordi internazionali e del regolamento Bruxelles I (rifusione), quest'ultimo dovrebbe prescrivere come le proprie norme in materia di competenza si applichino al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, allo stesso modo in cui l'articolo 71

di detto regolamento procede per altre convenzioni internazionali in materie particolari. Precisioni simili figurano, ad esempio, agli articoli 64 e 67 della convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La nuova disposizione prevista all'articolo 71 *ter*, paragrafo 1, prevede che il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux siano competenti in tutti i casi in cui un'autorità giurisdizionale nazionale di uno dei rispettivi Stati membri contraenti è competente in virtù delle disposizioni del regolamento Bruxelles I. Al contrario, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux non saranno competenti qualora nessuna autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro contraente sia competente in virtù del regolamento Bruxelles I (ad esempio quando, in virtù di detto regolamento, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro non contraente).

3.3. Il completamento delle norme in materia di competenza in relazione a convenuti domiciliati in paesi terzi

In virtù dell'articolo 31 dell'accordo TUB, la competenza internazionale del tribunale unificato dei brevetti è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano). Tuttavia, nella misura in cui il regolamento Bruxelles I (rifusione) e la convenzione di Lugano del 2007 determinano la competenza in riferimento alla legge nazionale (si veda l'articolo 6 del regolamento e l'articolo 4 della convenzione di Lugano), non viene stabilito quali disposizioni debbano applicarsi per determinare la competenza di autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, come il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux. Inoltre, qualsiasi riferimento a una o all'altra legislazione nazionale per le varie divisioni del tribunale unificato dei brevetti darebbe luogo a un accesso ineguale alla giustizia in un sistema giurisdizionale unificato, non giustificato da ragioni obiettive.

Un problema analogo è già stato affrontato nell'ambito dei regolamenti vigenti sul marchio comunitario (regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario) e su disegni e modelli comunitari (regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, su disegni e modelli comunitari), ciascuno dei quali contiene un insieme completo di disposizioni uniformi in materia di competenza nei confronti di convenuti di paesi terzi.

È pertanto necessario completare le norme in materia di competenza del regolamento Bruxelles I (rifusione) per le materie che saranno di competenza del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, per quanto riguarda i convenuti domiciliati in Stati non membri dell'Unione europea. Esistono già disposizioni uniformi in materia di competenza per determinate situazioni (quali la competenza esclusiva in materia di registrazione e validità dei brevetti, o gli accordi di scelta del foro), ma non per altre (come le azioni per contraffazione di brevetti, o gli accordi di licenza in mancanza di scelta del foro).

Pertanto la nuova proposta, all'articolo 71 *ter*, paragrafo 2, estende le norme in materia di competenza previste dal regolamento alle controversie che coinvolgono convenuti di paesi terzi domiciliati in paesi terzi. Inoltre, la competenza del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux per emettere provvedimenti provvisori, anche cautelari, è garantita anche quando le autorità giurisdizionali di paesi terzi sono competenti a conoscere del merito. Tale estensione si applicherà fatti salvi l'accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che disciplina già la situazione

dei convenuti danesi, e la convenzione di Lugano del 2007 sullo stesso argomento, che disciplina già la situazione dei convenuti svizzeri, norvegesi e islandesi.

Grazie a tale estensione, l'accesso al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux sarà garantito nei casi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, così come tale accesso è garantito nelle situazioni in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dell'UE. Inoltre, tale accesso è garantito indipendentemente da quale istanza o divisione all'interno del tribunale unificato dei brevetti sia investita di un'azione.

Il nuovo articolo 71 *ter*, paragrafo 3, stabilisce inoltre un foro aggiuntivo per le controversie che coinvolgono convenuti domiciliati fuori dall'UE. La proposta prevede che un soggetto di un paese terzo possa essere convenuto nel luogo in cui si trovano i suoi beni mobili, purché il valore di tali beni non sia trascurabile rispetto al valore della pretesa e purché la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Il fatto che il foro sia situato nel luogo in cui si trovano i beni del convenuto compensa il fatto che quest'ultimo non si trovi nell'Unione. Una norma di questo tipo esiste attualmente in un nutrito gruppo di Stati membri e presenta il vantaggio di garantire che la decisione possa essere eseguita nello Stato in cui è stata emessa. Essa corrisponde meglio alla filosofia generale del regolamento Bruxelles I (rifusione) rispetto ad altre norme in materia di competenza sussidiaria, come quelle previste dai suddetti regolamenti sul marchio comunitario e su disegni e modelli comunitari, che consentono di avviare procedimenti contro convenuti di paesi terzi, in particolare, dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio (*forum actoris*). Un foro basato sul luogo di ubicazione dei beni può garantire la competenza del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux nei casi in cui le disposizioni estese in materia di competenza del regolamento non prevedano la competenza e laddove tale competenza possa essere appropriata. Ad esempio, per quanto riguarda il tribunale unificato dei brevetti, la competenza basata sul luogo di ubicazione dei beni garantirebbe che tale tribunale abbia competenza nei confronti di un convenuto turco che violi un brevetto europeo che copre più Stati membri e la Turchia.

3.4. L'applicazione delle norme in materia di litispendenza e connessione in relazione al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, da una parte, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che non sono parti contraenti dell'accordo TUB o del protocollo al trattato del Benelux del 1965, dall'altra

La nuova disposizione dell'articolo 71 *quater* prevede inoltre che le norme in materia di litispendenza e connessione del regolamento Bruxelles I (rifusione) si applichino tra il tribunale unificato dei brevetti o la Corte di giustizia del Benelux, da una parte, e le autorità giurisdizionali di Stati membri non contraenti, dall'altra. Tale articolo prevede infine che le norme del regolamento Bruxelles I (rifusione) si applichino quando, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo TUB, i procedimenti sono proposti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti, da un lato, e dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali di Stati membri contraenti di tale accordo, dall'altro.

3.5. L'applicazione delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione nelle relazioni tra Stati membri che hanno ratificato l'accordo TUB e Stati membri che non lo hanno ratificato

Per rendere totalmente trasparente l'applicazione combinata e coerente dei rispettivi accordi internazionali e del regolamento Bruxelles I (rifusione), quest'ultimo dovrebbe stabilire in che modo le proprie norme in materia di riconoscimento ed esecuzione si applichino alle relazioni tra gli Stati membri che sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali e quelli che

non lo sono. Disposizioni analoghe sono previste dall'articolo 71 del regolamento Bruxelles I (rifusione) rispetto ad altre convenzioni internazionali in materie particolari, nonché dagli articoli 64 e 67 della convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il nuovo articolo 71 *quinquies* disciplina quindi il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux in Stati membri che non sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in Stati membri che non sono parti contraenti di tali accordi in materie disciplinate da tali accordi, che devono essere riconosciute ed eseguite in Stati membri che sono parti contraenti degli accordi internazionali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 febbraio 2013 taluni Stati membri hanno firmato un accordo su un tribunale unificato dei brevetti. L'accordo prevede che entrerà in vigore non prima del primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con l'accordo stesso.
- (2) Il 15 ottobre 2012, i tre Stati membri che sono parti contraenti del trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux hanno firmato un protocollo che modifica tale trattato, creando la possibilità di attribuire alcune competenze giurisdizionali alla Corte di giustizia del Benelux in materie specifiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (3) È necessario disciplinare la relazione tra detti accordi internazionali e il regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (4) Il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux devono essere considerati autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento, al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto per i soggetti che potrebbero essere convenuti dinanzi a tali tribunali in uno Stato membro diverso da quello designato in base alle norme del presente regolamento.
- (5) È opportuno che il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux siano in grado di esercitare la loro competenza nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Per quanto riguarda le materie di competenza del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero quindi applicarsi ai convenuti domiciliati in Stati non membri dell'Unione. Le norme vigenti in materia di competenza garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

territorio degli Stati membri, che giustifica l'estensione di tali norme ai convenuti a prescindere dal luogo in cui sono domiciliati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre determinare i casi in cui il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux possono esercitare una competenza sussidiaria.

- (6) Le disposizioni del presente regolamento in materia di litispendenza e connessione, intese a impedire procedimenti paralleli e decisioni tra loro incompatibili, dovrebbero applicarsi nei casi in cui siano proposti procedimenti dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri in cui si applicano gli accordi internazionali di cui sopra e dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri in cui tali accordi non si applicano.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento in materia di litispendenza e connessione dovrebbero inoltre applicarsi laddove, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, procedimenti riguardanti determinati tipi di controversia relativi ai brevetti europei, quali definiti in tale disposizione, siano proposti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti, da un lato, e all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro contraente dell'accordo TUB, dall'altro.
- (8) Le decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o dalla Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere riconosciute ed eseguite negli Stati membri che non sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali, in conformità del presente regolamento.
- (9) Le decisioni emesse da autorità giurisdizionali di Stati membri che non sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali dovrebbero continuare ad essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri, in conformità del presente regolamento.
- (10) È opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi alla stessa data del regolamento (UE) n. 1215/2012, al fine di garantire un'adeguata entrata in vigore dell'accordo TUB e un effettivo trasferimento delle competenze alla Corte di giustizia del Benelux.
- (11) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1215/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1) Nel regolamento (UE) n. 1215/2012, è aggiunta la seguente frase alla fine del considerando 14:

"È inoltre opportuno che si applichino norme uniformi in materia di competenza a prescindere dal domicilio del convenuto, laddove autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri esercitino la loro competenza in materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento".

2) Nel regolamento (UE) n. 1215/2012 sono inseriti i seguenti articoli 71 *bis*, 71 *ter*, 71 *quater* e 71 *quinquies*:

"Articolo 71 bis

1. Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri ("autorità giurisdizionale comune") è un'autorità giurisdizionale di uno Stato

membro laddove, in virtù dell'accordo che la istituisce, essa eserciti la competenza in materia civile e commerciale ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, ciascuna delle seguenti autorità è un'autorità giurisdizionale comune:

a) il tribunale unificato dei brevetti istituito dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 ("accordo TUB");

b) la Corte di giustizia del Benelux istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux ("accordo del Benelux").

Articolo 71 *ter*

La competenza di un'autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:

1. L'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte di un accordo che istituisce un'autorità giurisdizionale comune siano competenti per una materia disciplinata da tale accordo.

2. Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano come se il convenuto avesse il proprio domicilio in uno Stato membro. L'articolo 35 si applica anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di paesi terzi.

3. Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del presente regolamento, il convenuto può essere citato dinanzi all'autorità giurisdizionale comune purché:

a) in uno Stato membro che sia parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune esistano beni appartenenti al convenuto;

b) il valore di tali beni non sia trascurabile rispetto al valore della pretesa;

c) la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.

Articolo 71 *quater*

1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano quando sono proposti procedimenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dell'accordo che istituisce tale autorità giurisdizionale comune.

2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

Articolo 71 *quinqüies*

In materia di riconoscimento ed esecuzione, il presente regolamento si applica al riconoscimento e all'esecuzione di

- a) decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o dalla Corte di giustizia del Benelux, che devono essere riconosciute ed eseguite in Stati membri che non sono parti contraenti dell'accordo TUB o dell'accordo del Benelux; e
- b) decisioni emesse da autorità giurisdizionali di Stati membri che non sono parti contraenti dell'accordo TUB o dell'accordo Benelux, che devono essere riconosciute ed eseguite in Stati membri che sono parti contraenti di tali accordi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente